

Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni

*Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative,
Ambiente e Territorio*



Proposta di legge n. 427/10[^] di iniziativa del consigliere Battaglia recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria)”.

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA

Il Dirigente
F.to Avv. Giovanni FEDELE

Il Presidente
F.to On. Domenico BEVACQUA

RELAZIONE DESCRITTIVA

La legge regionale n. 40/2009 disciplina le “Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria” regolamentando con l’art. 26, del Titolo V (Disposizioni Transitorie e Finanziarie), la procedura di aperture di nuove cave nonché di ampliamenti non prevedendo, però, la possibilità di proroga in tale regime.

Con la presente proposta , riscrivendo l’articolo 26, si individuano alcune modifiche ed adeguamenti della procedura nonché la previsione dell’istituto della proroga, per completare e semplificare la procedura transitoria riguardante le attività estrattive dalla previgente normativa fino all’entrata in vigore del PRAE (Piano Regolatore Regionale della Attività Estrattive).

Le modifica che si propongono consentono il superamento di una persistente commistione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione con riferimento ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione all’apertura di nuove cave, ampliamenti e della proroga nella fase transitoria disciplinata dall’art. 26, in coerenza con il principio di separazione delle suddette attività, stabilito sia dalla normativa nazionale che da quella regionale vigente in materia. Viene così eliminato il doppio passaggio in Giunta e il parere delle Commissioni consiliari competenti, con notevole snellimento delle procedure anche con riferimento alle istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 40/2009.

La modifica dell’art. 26, inoltre, introduce il concetto di “autorizzazione di proroga”, commisurato al giacimento residuo. Ciò comporta la possibilità di superare l’imposizione di un limite temporale prestabilito consentendo di collegare la durata dell’autorizzazione al giacimento residuo ancora da coltivare. Di conseguenza l’interessato, alla scadenza del titolo autorizzatorio originario o della prima proroga, avrà facoltà di presentare nuova istanza di proroga.

Tale ultima istanza può essere presentata anche dall’interessato che abbia usufruito della seconda proroga, alla scadenza della quale, in assenza della novella, non avrebbe più potuto condurre l’attività estrattiva sul sito pur ancora sfruttabile.

La fattispecie della proroga inserita nel Titolo V delle disposizioni transitorie e finanziarie della legge regionale n. 40/2009 è da ritenere applicabile, in via estensiva, a tutte le attività estrattive ricadenti nel cosiddetto regime transitorio disciplinato dagli articoli 25 e seguenti. Quindi, è da ritenersi attuabile per tutte le fattispecie autorizzate sia in vigenza della legge regionale n. 40/2009 sia ai sensi della precedente normativa. È evidente, infatti, che un’interpretazione più restrittiva del dettato normativo oltre a determinare un’ingiustificata diversità di disciplina comporterebbe un ambito di applicazione delle norme eccessivamente ristretto, rischiando di vanificare l’intento del legislatore di dare un nuovo impulso al settore con la norma in questione.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Tipologia della proposta di legge.

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale in quanto contiene norme di natura ordinamentale, con le quali si apportano modifiche alla legge regionale n. 40/2009 che mirano a completare e semplificare la procedura transitoria riguardante le attività estrattive dalla previgente normativa fino all'entrata in vigore del PRAE (Piano Regolatore Regionale della Attività Estrattive). Pertanto a suffragare quanto sopra enunciato, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

Le proposte di modifica della legge regionale non comportano oneri finanziari in quanto si limitano a modificare aspetti organizzativi senza incidere sugli aspetti economici della stessa.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene disposizioni finalizzate a semplificare la procedura transitoria riguardante le attività estrattive dalla previgente normativa fino all'entrata in vigore del PRAE	/	/	/
Art. 2	Clausola di invarianza finanziaria	/	/	/
Art. 3	Disciplina l'entrata in vigore	/	/	/

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

**Testo: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 recante:
“Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria”**

Articolo 1

(Modifica all'articolo 26 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 40/2009 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

(Apertura di nuove cave - ampliamenti - proroghe)

1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, fermo restando il parere vincolante dell'ORAE, e previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.

3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.

4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a cinque anni.

6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12.

7. L'autorizzazione di proroga può essere concessa, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo.”

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.